AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Con ordinanza n. 1063 del 12 novembre 2018, il TAR Sicilia – Palermo (Sez. I) ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, sul web, sito ufficiale dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive del ricorso R.G. 1967/18.

AUTORITA' GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, R.G. n. 1967/18

RICORRENTE

TAVOLO 14 S.R.L.S. (con sede in Marsala (TP), in via Giacinto Bruzzesi n. 30, P.IVA 02664270812), in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Giovanni Maltese, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso, dall'avv. Salvatore L. Sinatra del Foro di Marsala (CF SNTSVT78M02G273D), e, anche disgiuntamente, dall'avv. Ornella Sarcuto (CF SRCRLL78D48A089V) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, via G. Abela, n. 10. (ornella.sarcuto@legalmail.it, salvatoresina-tra@pec.ordineavvocatimarsala.it)

AMMINISTRAZIONI RESISTENTI

1°) l'**Assessorato Regionale delle Attività Produttive**, in persona dell'Assessore pro tempore, dom.to presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, via Valerio Villareale n. 6

2°) l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive - Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, in persona del suo legale rappresentante p.t., dom.to presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, via Valerio Villareale n. 6

SOGGETTI CONTROINTERESSATI:

Tutti i soggetti, inseriti nell'elenco definitivo delle istanze ammissibili, finanziabili e non ammissibili, con evidenza delle cause dell'esclusione di cui all'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d'azione 3.5.1_01 del PO FESR 2014/2020, cui è assegnato un ordine di prenotazione successivo a quello della ricorrente (115), vale a dire coloro che risultano collocati con ordine di prenotazione a partire dal 116. Tali soggetti sono dettagliatamente indicati nell'apposito elenco pubblicato unitamente al presente avviso e che dello stesso deve ritenersi parte integrante.

SUNTO DEL RICORSO

Con il ricorso introduttivo, proposto innanzi al TAR Sicilia, Palermo (R.G. n.1967/2018 – Sez. I), la Tavolo 14 s.r.l.s. ha impugnato, chiedendone l'annullamento, previa autorizzazione ex art. 41, comma 4 c.p.a ed art.52 comma 2 c.p.a. alla notificazione per pubblici proclami e previa concessione di idonea misura cautelare, i seguenti provvedimenti: **A)** decreto n. 1055 del 5 luglio 2018, con il quale il Dirigente Generale dell' Assessorato Regionale delle Attività Produttive, Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, nell'ambito dell'attuazione dell'azione 3.5.1_01, "*Aiuti alle imprese in fase di avviamento*", avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello del PO FESR 2014/2020, ha approvato "*l'elenco definitivo del primo gruppo di istanze ammissibili, finanziabili, non finanziabili e non ammissibili, con evidenza delle cause dell'esclusione*", nella parte in cui l'istanza della ricorrente è stata ritenuta non ammissibile per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto stante la mancata assegnazione di n. 25 punti per la "cantierabilità"; **B)** dello "*elenco definitivo del primo gruppo di istanze ammissibili, finanziabili, non finanziabili e non ammissibili, con evidenza delle cause dell'esclusione*", approvato con D.D.G. n. 1055 del 5 luglio 2018, nella parte in cui l'istanza della ricorrente è stata ritenuta non ammissibile per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto stante la mancata assegnazione di n. 25 punti per la "cantierabilità"; **C)** del decreto n. 679 del 10 maggio 2018 con il quale il Dirigente Generale dell' Assessorato Regionale delle Attività Produttive, Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, ha approvato "*l'elenco provvisorio delle istanze ammissibili, finanziabili e non finanziabili, e non ammissibili, con evidenza delle cause dell'esclusione, di cui all'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d'azione 3.5.1_01*", nella parte in cui l'istanza della ricorrente è stata ritenuta non ammissibile per manca-to raggiungimento del punteggio minimo richiesto stante la mancata assegnazione di n. 25 punti per la "cantierabilità"; **D)** elenco provvisorio delle istanze ammissibili, finanziabili e non finanziabili, e non ammissibili, approvato con D.D.G. n. 679 del 10 maggio 2018, nella parte in cui l'istanza della ricorrente è stata ritenuta non ammissibile per mancato raggiungi-mento del punteggio minimo richiesto stante la mancata assegnazione di n. 25 punti per la "cantierabilità"; **E)** nota prot. n. 48826/85 del 6 settembre 2018, con la quale il Dirigente del Ser-vizio 8 Insediamenti Produttivi, con riferimento alla richiesta di riesame inviata dalla ricorrente in data 17 maggio 2018, ha comunicato che "*la Commissione di valutazione con verbale n. 33 del 07/06/ 2018 ha confermato il punteggio precedentemente attribuito e, pertanto, la inammissibilità della stessa istanza*"; **F)** del verbale (non conosciuto) della Commissione di Valutazione n. 33 del 07 giugno 2018; **G)** ove occorra, dell'Avviso pubblico Relativo all'Azione 3.5.1_01 del PO "*Aiuti alle im-prese in fase di avviamento- Bando a sportello in esenzione,* punto 4.4., commi 1 e 2

Avverso tali atti sono state formulate le seguenti censure: **Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6, comma 1, lettera b), legge n. 241 del 1990; degli artt. 38, comma 2 bis, del d.lgs. 18 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50 del 2016. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), del principio di leale collaborazione, dei principi in materia di soccorso istruttorio, nonché dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e del *favor partecipationis*. Violazione e falsa applicazione dei punti 4.4. e 4.7 dell'Avviso pubblico. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti, sviamento, illogicità ed ingiustizia manifesta.**

Con tale motivo è stata dedotta l'illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui alla ricorrente non è stato attribuito il punteggio (n. 25 punti) per la "*Cantierabilità dell'iniziativa*", in quanto, erroneamente, unitamente all'istanza è stato trasmesso un file relativo alla cantierabilità di altro progetto intestato ad altra società. Sicché, inopinatamente, la commissione ha ritenuto il requisito non documentato ed ha ritenuto l'istanza non ammissibile per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto.

Ma, trattandosi all'evidenza di un **mero errore materiale**, l'amministrazione, anziché procedere *sic et simpliciter* a non assegnare il relativo punteggio, avrebbe dovuto attivare il cd. soccorso istruttorio e consentire alla ricorrente di fornire chiarimenti ed esibire il documento correttamente riferito alla cantierabilità della propria iniziativa progettuale.

Infatti, nel caso in esame, **il soccorso istruttorio** non avrebbe consentito l'integrazione della domanda attraverso la successiva presentazione di documenti totalmente assenti, **ma avrebbe semplicemente consentito di regolarizzare un documento errato ma già allegato nei termini prescritti.**

Ciò, peraltro, tenuto conto del fatto che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il documento corretto era esistente e già formato. Infatti, si tratta del Provvedimento Unico n. 2881 del 29/09/2017 (prodotto in sede di reclamo) rilasciato dal Comune di Marsala, con il quale si autorizzano tutti i lavori oggetto del progetto in esame.

STATO ATTUALE DEL PROCEDIMENTO

Il predetto ricorso (R.g. n. 1967/2018), ai fini della trattazione dell'istanza cautelare, è stato chiamato all'udienza camerale dell'8 novembre 2018, all'esito della quale, con ordinanza n. 1063 del 12 novembre 2018, il TAR Sicilia Palermo – Sez. I, ha autorizzato la notifica del ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione sul web, sito ufficiale dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente

ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile.

Inoltre, con la medesima ordinanza, il TAR, avendo ritenuto: - "*che ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare i motivi di censura dedotti appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso con riferimento alla mancata attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio il quale avrebbe consentito alla ricorrente di regolarizzare un documento già allegato nei termini prescritti, per quanto errato (la ricorrente ha per errore materiale inviato un file "cantierabilità" di altra società, che la Commissione di valutazione ha pertanto considerato come non sussistente); ciò, peraltro, tenuto conto del fatto che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il documento corretto (prodotto poi in sede di reclamo) era esistente e già formato (il Provvedimento Unico n. 2881 con il quale si autorizzano tutti i lavori oggetto del progetto in esame è stato infatti rilasciato dal Comune di Marsala il 29/09/2017)*";

- "*che al danno prospettato dalla parte ricorrente è possibile ovviare accogliendo la domanda cautelare ai fini dell'ammissione con riserva della stessa ricorrente alla procedura per cui è causa - fatta salva la valutazione del punteggio da parte dell'amministrazione - e che appare opportuno differire all'esito del giudizio il regime delle spese della presente fase*"

ha **accolto la domanda cautelare** proposta dal ricorrente "*nei sensi e nei limiti di cui in motivazione*" ed ha **fissato** per la prosecuzione del ricorso la **seconda udienza pubblica mese di gennaio 2020**;

Lo svolgimento del processo (e ogni altra indicazione utile) può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 1967/18) nell'apposita pagina del TAR Sicilia Palermo.

Sul sito internet dell'Assessorato vengono pubblicate unitamente, al presente avviso anche l'ordinanza del TAR Sicilia, Palermo, n. 1063/18, copia integrale del ricorso, l'elenco con indicazione nominativa dei soggetti controinteressati che, nella graduatoria delle istanze ammissibili, finanziabili e non ammissibili, risultano collocati con ordine di prenotazione a partire dal 116, nei cui confronti viene integrato il contraddittorio.

Firmato digitalmente da

ORNELLA SARCUTO

CN = SARCUTO ORNELLA
O = non presente
C = IT